



# NEWS Euroconference

**Edizione di martedì 14 Ottobre 2025**

## **CASI OPERATIVI**

**IRES premiale: l'agevolazione è vincolata ai risultati reddituali ottenuti nel 2024 e nel 2023**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Conferme sulla non iscrivibilità alla Gestione separata del farmacista**  
di Alessandro Bonuzzi

## **PENALE TRIBUTARIO**

**L'estinzione del debito tributario come causa di non punibilità**  
di Marco Bargagli

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**La creazione della holding mediante conferimento di partecipazioni e il riporto delle perdite**  
di Ennio Vial

## **BILANCIO**

**Il recesso del socio dalla cooperativa: una casistica variegata**  
di Alberto Rocchi

## **CRESCITA PROFESSIONALE**

**Start-up Innovative e PMI: Agevolazioni per le Nuove Imprese**  
di Orazio Stangherlin - Arcadia Network



## CASI OPERATIVI

### ***IRES premiale: l'agevolazione è vincolata ai risultati reddituali ottenuti nel 2024 e nel 2023***

di Euroconference Centro Studi Tributari

**webinar gratuito**  
**ESPERTO AI Risponde - Ravvedimento operoso**  
**28 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>**



Alfa S.r.l., con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel corso del 2023 ha realizzato una perdita di esercizio pari a 120.000 euro; nel 2024 la società ha invece conseguito un utile pari a 100.00 euro, importo che l'assemblea ha destinato alla (parziale) copertura della perdita conseguita l'anno precedente.

Alfa S.r.l. intende effettuare investimenti in beni 4.0 nel 2026; la situazione reddituale 2023 e 2024 come incide sulla possibilità di beneficiare della riduzione dell'aliquota IRES del 4% nel 2025?

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

# **Conferme sulla non iscrivibilità alla Gestione separata del farmacista**

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

## **Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi**

Scopri di più

L'aspetto **previdenziale** di un lavoratore autonomo o di un imprenditore viene spesso messo in secondo piano nelle analisi di convenienze e di opportunità, rispetto al **piano fiscale**.

Eppure, tanto in un'ottica di **massimizzazione del risparmio d'imposta**, quanto in un'ottica di visione a medio-lungo termine ai fini **pensionistici**, si tratta di un elemento tutt'altro che trascurabile.

Il corretto **inquadramento previdenziale** è, peraltro, fondamentale per non incorrere in contestazioni mosse da parte degli enti preposti e perciò evitare sanguinose **conseguenze in termini di esborso di denaro**. La valutazione, certamente, deve essere condotta **caso per caso**.

Con particolare riferimento alla figura del **farmacista professionista** che svolge la propria attività con partita IVA, si è già avuto modo di rappresentare in un contributo precedente (**"Farmacista professionista non iscrivibile alla Gestione Separata Inps"** del 25.09.2024) che egli, sotto il profilo previdenziale, è tenuto ad assolvere in via esclusiva il contributo **Enpaf**. Infatti, l'iscrizione all'Enpaf e il pagamento del relativo contributo è **obbligatorio** e automatico per tutti gli **iscritti agli albi professionali** degli Ordini provinciali dei farmacisti.

Tale contributo deve essere generalmente assolto nella misura **piena**. Tuttavia, l'Ente previdenziale contempla specifiche casistiche in cui l'iscritto può decidere di versare il contributo in forma **ridotta**. D'altro canto, il farmacista può decidere di versare la contribuzione in misura **doppia** o **tripla** rispetto a quella base. Evidentemente, chi sceglie di assolvere il contributo previdenziale in **misura ridotta** o potenziata otterrà una **prestazione pensionistica proporzionalmente** ridotta o incrementata.

Si deve ritenere, dunque, che l'Enpaf rappresenti il **solo ente previdenziale verso cui il farmacista professionista è tenuto a versare il contributo pensionistico**.

Lo ha stabilito a chiare lettere anche la recente **sentenza n. 6898/2025** del 18/09/2025 del **Tribunale di Milano**, Sez. lavoro. La questione controversa atteneva alla legittimità



dell'iscrizione d'**ufficio** della ricorrente, una farmacista iscritta all'Ordine e all'Enpaf, alla **Gestione separata INPS ex [art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995](#)**, e alla conseguente **richiesta di pagamento dei contributi previdenziali** per l'anno 2018.

A detta del giudice, la disciplina normativa, in materia, prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i soggetti che esercitano per professione abituale, anche non esclusiva, attività di lavoro autonomo, **non soggetta ad altra forma di contribuzione obbligatoria**. Si dà il caso, infatti, che per effetto di **interpretazione autentica** a opera dell'[art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011](#), sono **esclusi dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata** i soggetti che, in base agli statuti e regolamenti delle rispettive **Casse professionali**, risultano tenuti al **versamento contributivo obbligatorio**.

Preso atto del fatto che la ricorrente nell'anno 2018 risultava iscritta all'Ordine dei Farmacisti e all'Enpaf, Ente previdenziale di categoria, e aveva versato per tale annualità i **contributi previdenziali in misura ridotta**, avendone i requisiti, il giudice ha dichiarato **illegittima** l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2018, con conseguente **annullamento dei provvedimenti impugnati**.

La sentenza è particolarmente apprezzabile, in quanto **esclude l'obbligo di iscrizione** alla Gestione separata INPS anche per il **farmacista professionista** che versa il contributo Enpaf in **misura ridotta**.

Nel caso affrontato, il contributo versato all'Enpaf viene qualificato come un **contributo previdenziale ridotto**, previsto dallo statuto dell'Ente e correlato a una posizione pensionistica già attiva, escludendo qualsiasi possibile assimilazione al contributo **integrativo** o al contributo **solidaristico**, non **utili** ai fini pensionistici.



## PENALE TRIBUTARIO

### ***L'estinzione del debito tributario come causa di non punibilità***

di Marco Bargagli

OneDay Master

**Indebita compensazione dei crediti d'imposta non spettanti e inesistenti e il loro recupero: l'impatto della riforma fiscale**

Scopri di più

Con l'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 87/2024**, il Legislatore ha attuato una profonda **revisione** del **sistema sanzionatorio**, con il chiaro intento di raggiungere una maggiore **integrazione** tra **sanzioni amministrative e penali**, **evitando** allo stesso tempo forme di **duplicazione sanzionatorie**, certamente non compatibili con il famoso principio del **divieto di bis in idem**.

Ricordiamo che, sotto il **profilo sanzionatorio**, l'intervento legislativo ha direttamente **modificato le disposizioni** contenute nei **D.Lgs. n. 74/2000, n. 471/1997 e n. 472/1997** che, a decorrere dal **1° gennaio 2026**, saranno abrogati dal Testo Unico delle **sanzioni tributarie amministrative e penali**, approvato con il D.Lgs. n. 173/2024.

A livello penale-tributario, la Riforma in rassegna considera, da un lato, l'eventuale **crisi di liquidità** del contribuente che non riesce a onorare l'obbligazione tributaria per **cause di forza maggiore** e, dall'altro, intende **valorizzare** i comportamenti del contribuente, che hanno **l'intento di regolarizzare** la propria posizione con il Fisco, **estinguendo l'obbligazione tributaria**.

Riportiamo, di seguito, le principali novità intervenute con riferimento all'**omesso versamento di ritenute certificate e di IVA**.

#### **Art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000 (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate)**

Per espressa disposizione normativa, è punito con la **reclusione da 6 mesi a 2 anni** chiunque non versa, entro il **31 dicembre** dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, **ritenute** risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare **superiore a 150.000 euro** per ciascun periodo d'imposta, **se il debito tributario non è in corso di estinzione** mediante **rateazione**, ai sensi dell'[\*\*art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997\*\*](#).



Inoltre, in caso di **decadenza** dal beneficio della **rateazione**, ai sensi dell'[art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973](#), il colpevole è punito se l'ammontare del **debito residuo** è **superiore a 50.000 euro**.

Quindi, la **sanzione penale non opera** se il debito tributario è in corso di estinzione, anche mediante procedure di **rateizzazione**.

#### [Art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000 \(Omesso versamento di IVA\)](#)

In tale ipotesi, è punito con la reclusione da **6 mesi a 2 anni** chiunque non versa, **entro il 31 dicembre** dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare **superiore a 250.000 euro** per ciascun periodo d'imposta, **se il debito tributario non è in corso di estinzione** mediante **rateazione**, ai sensi dell'[art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997](#).

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'[art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973](#), il colpevole è punito se **l'ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro**.

Anche in tale circostanza, quindi, **la sanzione penale non opera se il debito tributario è in corso di estinzione**, anche mediante procedure di **rateizzazione**.

Con riferimento alla procedura della **confisca per equivalente**, il Legislatore ha, invece, previsto che il **sequestro dei beni**, finalizzato alla confisca per equivalente, **non opera**, qualora il debito tributario sia in **corso di estinzione** mediante **rateizzazione**, anche a seguito di **procedure conciliative** o di **accertamento con adesione**.

Come noto, ai sensi dell'[art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#) (rubricato "confisca"), nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[art. 444, c.p.p.](#), per uno dei delitti previsti dal suddetto Decreto, è sempre **ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo**, salvo che appartengano a persona **estranea al reato**, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, **per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto**.

Tuttavia, per **effetto delle recenti modifiche**, le disposizioni contenute nell'[art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#), prevedono che, salvo che **sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale**, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, **tenuto altresì conto della gravità del reato**, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca per equivalente **non viene disposto** se il debito tributario è in corso di estinzione mediante **rateizzazione**, anche a seguito di **procedure conciliative** o di **accertamento con adesione** sempre che, in detti casi, il contribuente **risulti in regola con i relativi pagamenti**.

Anche in tale circostanza le nuove disposizioni valorizzano, con importanti **effetti premiali**, la condotta del contribuente che intende estinguere **l'obbligazione tributaria**.



Infine, a norma dell'[art. 13, comma 3-bis, D.Lgs. n. 74/2000](#), rubricato **“Cause di non punibilità pagamento del debito tributario”**, i reati di cui agli [artt. 10-bis](#) (*omesso versamento di ritenute certificate*) e [10-ter](#) (*omesso versamento di IVA*) **non sono punibili** se il fatto dipende da **cause non imputabili all'autore sopravvenute**, rispettivamente, all'effettuazione delle **ritenute o all'incasso dell'IVA**.

Sul punto, il giudice tiene così conto della **crisi non transitoria di liquidità** dell'autore dovuta alla **inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza** (o sovraindebitamento di terzi) o al **mancato pagamento di crediti** certi ed **esigibili** da parte di amministrazioni pubbliche e della **non esperibilità di azioni** idonee al superamento della crisi.



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### ***La creazione della holding mediante conferimento di partecipazioni e il riporto delle perdite***

di Ennio Vial

OneDay Master



#### **Altri metodi per creare la holding**

[Scopri di più](#)

In questo intervento vogliamo esaminare il caso, tutt'altro che infrequente, di Tizio, persona fisica, che detiene **2 partecipazioni** (ad esempio, nella società immobiliare e nella società operativa) e che decide, a un certo punto, di **conferire le partecipazioni della società operativa nell'immobiliare**, al fine di crearsi la holding.

Si veda, per comodità, la successiva figura n. 1.

#### **Figura n. 1**



Supponiamo che la **società operativa stia riportando in avanti delle perdite fiscali**. Si pone, a questo punto, il problema di valutare se esista qualche regime **fiscale limitativo a questo riporto**.

Ebbene, rileviamo sin da subito come **non possano trovare applicazione** le previsioni in tema di **riporto delle perdite fiscali in ipotesi di fusione, scissione e conferimento di azienda**.



Indubbiamente, tuttavia, l'[art. 84, TUIR](#), relativo alle cessioni di partecipazioni, non può essere trascurato. Senza approfondire la norma, possiamo in questa sede ricordare che la stessa prevede delle **limitazioni al riporto delle perdite fiscali**, degli **oneri finanziari indeducibili eccedenti il ROL** e delle **ecedenze ACE**, qualora più o meno contestualmente si verifichi il **mutamento del controllo** e la **modifica dell'attività esercitata** dalla società.

Da un punto di vista formalistico non possiamo negare che, con **il conferimento di partecipazioni, il controllo muta**: prima il socio era **Tizio**, **successivamente** il socio è la **holding**. Il problema dell'applicabilità dell'[art. 84](#), pertanto, non può essere trascurato, atteso che, in base all'[art. 9, TUIR](#), il conferimento è assimilato alla **cessione di partecipazioni**. Generalmente il problema viene risolto a monte, in quanto **il conferimento della società operativa non comporta generalmente una modifica dell'attività esercitata**. In altre parole, pur essendo soddisfatta la condizione della **modifica del controllo della società**, non viene soddisfatta l'ulteriore condizione, comunque richiesta, relativa alla **modifica dell'attività nel biennio antecedente** o successivo alla cessione.

Supponiamo, tuttavia, che l'attività abbia **subito una modifica** e che, quindi, si debba **vagliare l'applicabilità dell'[art. 84, TUIR](#)**.

Nel caso di specie, potrà ragionevolmente trovare applicazione l'[art. 177-ter, TUIR](#), il quale prevede che **non si applicano le varie discipline limitative al riporto dalle aperte**, qualora le stesse siamo siano mature in **costanza di gruppo**. In effetti, la presenza di una persona fisica che controlla sia la società operativa sia la immobiliare fa sì che **il gruppo si sia concretizzato**.

Il problema è che la norma riguarda solo le **perdite maturette a partire dal 2024**.

Prima di abbandonarsi al **test di vitalità e al test del patrimonio netto** ed eventualmente **proporre interpello**, si può anche valutare la via della [risposta a interpello n. 39/E/2022](#). In quell'occasione, l'Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire che, nel caso di una **holding che controllava una società con perdite**, la cessione della holding, ancorché non rappresentasse formalmente la cessione delle quote dell'operativa, **rendeva applicabile l'[art. 84](#) relativamente al riporto delle perdite**. In altre parole, nella sostanza, la cessione della holding rappresentava la **cessione delle quote dell'operativa sottostante**.

Nell'esempio della figura n. 1 potremmo, quindi, applicare questi principi e ritener che, nella sostanza, **il controllo non muta**, per cui la disciplina dell'[art. 84](#) non può trovare applicazione. Si presta, tuttavia, attenzione al fatto che nell'ipotesi da noi proposta la **holding** sarebbe una **società mista**, immobiliare, mentre nel caso della [risposta a interpello n. 39/E/2022](#) non si coglie se la società ceduta a monte sia una holding pura o una società con altra attività al suo interno.



## BILANCIO

### ***Il recesso del socio dalla cooperativa: una casistica variegata***

di Alberto Rocchi

Master di specializzazione

### **Gestione ordinaria e straordinaria delle cooperative**

Scopri di più

La disciplina del **recesso del socio nelle cooperative** trova spazio, all'interno del Codice civile, nell'[art. 2532](#) e, parzialmente, nell'[art. 2530](#). Come sempre, quando si parla di cooperative, occorre ricordare che il **corpus normativo** che regola questo particolare tipo societario è costruito su **diversi livelli**: la normativa sulle società, la normativa specifica sulle cooperative e, infine, la **normativa speciale** che, spesso, assume un peso specifico ancora maggiore. Gli eventuali conflitti tra queste diverse fonti vengono regolati dal principio generale sancito dall'[art. 2519, c.c.](#), secondo il quale alle cooperative, per quanto non previsto nella Sezione specifica a esse dedicate, si applicano, **in quanto compatibili**, le **disposizioni sulle S.p.A.**, o, optionalmente, ricorrendone i requisiti, quelle sulle **società a responsabilità limitata**.

In tema di **recesso**, l'[art. 2532 riproduce](#) sostanzialmente lo schema già previsto per le società lucrative prevedendo cause di recesso **legali** e **statutarie**. La norma, tuttavia, non si preoccupa di elencare **le cause di recesso legali** rimandando così, implicitamente, a quanto previsto per le società di capitali. Parte della dottrina si è interrogata sulla possibilità che **le cause di recesso legali previste dall'art. 2437 in materia di S.p.A.**, possano applicarsi automaticamente anche alle cooperative. La formulazione della norma, tuttavia, non sembra lasciare spazio a dubbi, in quanto **la materia non è regolamentata** da norme specifiche per il mondo mutualistico, ad eccezione della normativa speciale che, come vedremo a breve, in alcuni importanti casi, risulta essere dirimente. Si può, pertanto, affermare, in prima battuta, che al socio di cooperativa "modello S.p.A." è consentito **esercitare il diritto di recesso** nei casi particolari, tra gli altri, di trasformazione della società, di trasferimento della sede legale all'estero, di **modifica dell'oggetto sociale**. È opportuno ricordare che, in tutti i casi di recesso "legale", la **revoca della delibera** o la **rimozione della causa** che legittimano l'esercizio del diritto da parte del socio, comportano **l'inefficacia del recesso** eventualmente esercitato dal socio. Le **cause di recesso legale non possono essere derogate dallo statuto**. Il recesso legale ha **effetti immediati**.

Il **recesso statutario**, o convenzionale, è di norma previsto negli **atti della cooperativa**. Una causa di recesso, che spesso trova spazio negli statuti standard, è quella prevista allorquando il **socio non si trovi più in grado di partecipare** allo scambio mutualistico. La ragione dell'instaurazione del rapporto sociale nella cooperativa è, infatti, strettamente connessa alla



partecipazione allo **scambio mutualistico**: al venir meno di questo, consegue la possibilità per il socio di **sciogliere** anche il **vincolo sociale** che ne costituiva il presupposto. La scrittura delle clausole di recesso negli statuti delle cooperative richiede un'attenta ponderazione tra la necessità di **evitare un vincolo “senza uscita”** per il socio e l'interesse della cooperativa a impedire subitanee e indiscriminate “defezioni” che possano **alterare la continuità dello scambio mutualistico** e, quindi, la sopravvivenza stessa della struttura. Per questo motivo, generalmente, il **recesso ad nutum**, ovvero liberamente concesso al socio, **non è previsto dagli statuti**. Occorre, tuttavia, ricordare che, qualora lo statuto preveda il diniego alla circolazione delle quote, è riconosciuto al socio il **diritto di recedere in ogni momento**, fatto salvo un **preavviso di 90 giorni**, purché siano trascorsi **almeno 2 anni dal suo ingresso** nella compagnia sociale.

La norma prevede un *iter* articolato per l'esercizio del diritto: il socio deve comunicare la propria decisione al Consiglio di amministrazione, il quale si esprime **entro 60 giorni dalla ricezione**: in caso di diniego, il socio può avviare un **procedimento giurisdizionale**.

L'efficacia dell'“exit” è diversamente modulata avendo riguardo, da un lato, al **rapporto sociale**, dall'altro allo **scambio mutualistico**: infatti, il rapporto sociale si **scioglie al momento della comunicazione** di accoglimento della domanda. Ma il socio ha l'obbligo di portare a termine lo **scambio mutualistico** almeno fino alla chiusura dell'esercizio in corso al **momento del recesso**. Tale differimento è maggiore (esercizio successivo) qualora il socio abbia comunicato la propria decisione **senza un preavviso di almeno 3 mesi**.

La decorrenza “lunga” è particolarmente utile in quelle cooperative, come quelle **agricole di conferimento**, dove la continuità dello **scambio mutualistico è fondamentale** per non generare problematiche gestionali e alterazioni degli **equilibri economici** o dei **rapporti di mercato**.

Nelle **cooperative di consumo** tale **clausola** è spesso attenuata se non **azzerata**.

Diverso è il caso delle **cooperative di lavoro** dove la scissione tra il rapporto sociale e quello mutualistico è molto meno marcata. Come recentemente affermato con nota 27 giugno 2024 (con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale servizi di vigilanza – Divisione III – Vigilanza sul sistema cooperativo, ha dato indicazioni ai revisori), «*la risoluzione del rapporto associativo, per recesso o esclusione, comporta la necessaria estinzione anche dei rapporti mutualistici pendenti* (ossia, per le cooperative in esame, del contratto di lavoro), poiché determina il **venir meno del rapporto di collaborazione e fiducia tra le parti** (Cfr. art. 5, l. 3 aprile 2001, n. 142)».



## CRESCITA PROFESSIONALE

### **Start-up Innovative e PMI: Agevolazioni per le Nuove Imprese**

di Orazio Stangherlin - Arcadia Network



Negli ultimi anni, le start-up innovative e le piccole e medie imprese (PMI) in fase di avvio hanno guadagnato un ruolo centrale nell'economia italiana, grazie alla loro capacità di innovare e creare nuovi posti di lavoro. Per sostenere queste nuove realtà imprenditoriali, il governo italiano e l'Unione Europea hanno messo a disposizione una serie di agevolazioni e incentivi specifici. Questi strumenti sono progettati per aiutare le imprese a superare le sfide legate all'avvio delle attività, fornendo supporto economico, agevolazioni fiscali e accesso a finanziamenti agevolati.

In questo articolo, esploreremo le principali agevolazioni disponibili per le start-up innovative e le PMI in fase di avvio, offrendo esempi concreti e spiegando come sfruttare al meglio queste opportunità.

#### **Cosa sono le start-up innovative?**

Le **start-up innovative** sono imprese che operano nei settori tecnologici e digitali, caratterizzate da un forte orientamento all'innovazione. Per essere qualificate come tali, devono soddisfare una serie di requisiti stabiliti dalla legge italiana, tra cui:

- essere costituite da non più di 60 mesi;
- avere un fatturato inferiore a 5 milioni di euro;
- non distribuire utili;
- essere orientate allo sviluppo di tecnologie innovative o soluzioni digitali.

Le PMI in fase di avvio, invece, sono piccole e medie imprese che stanno muovendo i primi passi nel mercato, indipendentemente dal settore di appartenenza.

#### **Le principali agevolazioni per start-up innovative e PMI in fase di avvio**



## 1. Smart&Start Italia

**Smart&Start Italia** è uno dei programmi più rilevanti per il finanziamento delle start-up innovative. Questo incentivo, gestito da Invitalia, offre finanziamenti a tasso agevolato per le imprese che sviluppano prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico.

- **A chi si rivolge:** Start-up innovative di tutto il territorio italiano.
- **Benefici:** Finanziamenti a tasso zero che coprono fino all'80% delle spese ammissibili, con un contributo a fondo perduto per le imprese situate nel Mezzogiorno.
- **Esempio:** Una start-up nel settore delle energie rinnovabili che sviluppa una nuova tecnologia per l'accumulo di energia solare può accedere a questo programma, ottenendo un finanziamento agevolato per l'acquisto di macchinari e tecnologie.

## 2. Credito d'Imposta Ricerca & Sviluppo

Il **Credito d'Imposta per Ricerca e Sviluppo** è un incentivo fiscale rivolto alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (R&S). Questo strumento consente alle PMI e alle start-up di recuperare parte delle spese sostenute per progetti di innovazione tecnologica.

- **A chi si rivolge:** PMI e start-up innovative che investono in R&S.
- **Benefici:** Credito d'imposta fino al 20% delle spese ammissibili per progetti di R&S, con un tetto massimo di 4 milioni di euro.
- **Esempio:** Una PMI nel settore della biofarmaceutica che investe in nuovi trattamenti sperimentali può accedere al credito d'imposta per recuperare una parte delle spese di ricerca.

## 3. Italia Start-up Visa

**Italia Start-up Visa** è un programma che facilita l'ingresso di imprenditori non appartenenti all'Unione Europea che desiderano fondare una start-up innovativa in Italia. Questo incentivo mira a promuovere l'attrazione di talenti internazionali nel settore dell'innovazione.

- **A chi si rivolge:** Imprenditori extracomunitari che vogliono avviare una start-up in Italia.
- **Benefici:** Un percorso semplificato per ottenere il visto d'ingresso in Italia e incentivi specifici per start-up innovative.
- **Esempio:** Un imprenditore proveniente dagli Stati Uniti che desidera fondare una start-up tecnologica in Italia può beneficiare di questo programma per stabilire la propria impresa nel Paese.



#### 4. Nuova Sabatini

Anche la **Nuova Sabatini**, rivolta alle PMI italiane, rappresenta un'importante opportunità per le imprese in fase di avvio che necessitano di investire in macchinari e attrezzature tecnologiche. Questo incentivo offre contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali.

- **A chi si rivolge:** PMI e start-up in fase di avvio che investono in beni strumentali o in tecnologie 4.0.
- **Benefici:** Contributo che copre una parte degli interessi sui finanziamenti bancari per l'acquisto di beni strumentali.
- **Esempio:** Una PMI del settore manifatturiero che acquista nuovi macchinari per automatizzare la produzione può ottenere un finanziamento agevolato per coprire una parte dei costi d'investimento.

#### 5. Fondo Nazionale Innovazione

Il **Fondo Nazionale Innovazione** è uno strumento dedicato al sostegno finanziario delle start-up innovative attraverso investimenti in equity. Questo fondo, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), è progettato per sostenere la crescita delle start-up innovative in Italia.

- **A chi si rivolge:** Start-up innovative e PMI in fase di scale-up (crescita rapida).
- **Benefici:** Investimenti in capitale per sostenere la crescita e lo sviluppo di start-up e PMI innovative.
- **Esempio:** Una start-up fintech che ha bisogno di fondi per espandere la propria piattaforma di pagamento digitale può ricevere investimenti dal Fondo Nazionale Innovazione per accelerare il proprio sviluppo.

#### Come Accedere alle Agevolazioni

Accedere a queste agevolazioni richiede una pianificazione accurata e una buona conoscenza dei requisiti di ogni bando o incentivo. Ecco i passaggi fondamentali:

1. **valutare le esigenze dell'impresa:** identificare le necessità della start-up o della PMI, che possono variare da investimenti in tecnologie a fondi per la ricerca e lo sviluppo;
2. **scegliere il bando giusto:** esaminare i vari programmi e bandi disponibili e scegliere quello che meglio si adatta al progetto imprenditoriale;
3. **preparare un business plan dettagliato:** molti incentivi richiedono la presentazione di



un piano d'impresa dettagliato che dimostri la validità del progetto e i benefici attesi;

4. **presentare la domanda:** seguire le procedure di richiesta attraverso le piattaforme online ufficiali, come Invitalia per Smart&Start Italia o i portali dell'Agenzia delle Entrate per i crediti d'imposta.

### **Conclusioni: un supporto per la crescita e l'innovazione**

Le start-up innovative e le PMI in fase di avvio rappresentano una parte vitale dell'economia italiana. Gli incentivi e le agevolazioni messi a disposizione dallo Stato e dall'Unione Europea offrono un supporto concreto per sostenere l'innovazione e favorire la crescita di queste imprese. Sfruttare al meglio queste opportunità richiede una buona pianificazione e la conoscenza dei programmi disponibili, ma i benefici in termini di competitività e sviluppo possono essere significativi per il futuro delle imprese.